

10.3. E' motivo di decadenza il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a 17 giornate per ciascun anno. L'ufficio competente provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), e la relativa concessione. Analoga comunicazione verrà inviata al registro imprese della C.C.I.A.A. di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

ART. 11 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

11.1. Non è consentito lo scambio consensuale di posteggio tra operatori concessionari di mercato. Lo scambio deve essere richiesto al Comune attraverso una domanda congiunta dei 2 soggetti richiedenti e deve essere dallo stesso Comune autorizzato.

ART. 12 - INDISPONIBILITA' DEL POSTEGGIO

12.1. Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale, oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

ART. 13 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

13.1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) (autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni), si conclude entro 90 giorni decorrenti dalla data di valutazione semestrale.

13.2. All'atto della presentazione delle domande sarà rilasciata, per ricevuta, copia della domanda stessa munita del timbro di protocollo.

13.3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta di ritorno costituisce avviso di presentazione.

13.4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro 20 giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità la pratica verrà archiviata. Nel caso di incompletezza, il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

ART. 14 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO A)

14.1. Chi intenda ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni, deve presentare al Comune la domanda utilizzando l'apposito modello regionale. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, con la forma prevista per l'autocertificazione.

Ciascun posteggio e' oggetto di distinta autorizzazione.